



**COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE
PROVINCIA DI BOLOGNA**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TARIFFA PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLA
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 25/02/2005.

IN VIGORE DAL 1/1/2005

Variato con delibera del Consiglio Comunale n.20 del 30 Marzo 2007

IN VIGORE DAL 1/1/2007

INDICE

<u>TITOLO I - PRINCIPI GENERALI</u>	3
ART. 1 Istituzione della tariffa.....	3
ART. 2 Oggetto e campo di applicazione	3
ART. 3 Servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati	3
<u>TITOLO II - OBBLIGAZIONE TARIFFARIA</u>	5
ART. 4 Presupposto della tariffa e soggetti passivi.....	4
ART. 5 Superfici soggette a tariffa.....	4
ART. 6 Superfici non soggette a tariffa.....	5
ART. 7 Modalità di misurazione dei locali e delle aree	6
ART. 8 Determinazione della tariffa.....	7
ART. 9 Classificazione delle utenze domestiche.....	7
ART. 10 Classificazione delle utenze non domestiche.....	7
<u>TITOLO III - AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI</u>	9
ART. 11 Riduzioni per le utenze domestiche.....	9
ART. 12 Agevolazioni tariffarie	9
ART. 13 Riduzioni per le utenze domestiche per mancata attivazione del servizio	10
ART. 14 Tariffa giornaliera	11
ART. 15 Sostituzione dell'Ente Comunale all'utenza e agevolazioni.....	11
ART. 16 Riduzioni massime consentite.....	11
<u>TITOLO IV - PROCEDURE</u>	12
ART. 17 Autodichiarazione	12
ART. 18 Accertamenti	13

(*) parte che si elimina con delibera del Consiglio n. 20 del 30 Marzo 2007

(**) parte che si aggiunge con delibera del Consiglio n. 20 del 30 Marzo 2007

ART. 19 Conguagli, rettifiche e rimborsi.....	14
ART. 20 Fatturazioni e pagamenti.....	14
ART. 21 Controllo del credito insoluto e Penalità	15
ART. 22 Tasse, imposte ed addizionali	15
ART. 23 Contestazioni, reclami e controversie	15
<u>TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</u>	17
ART. 24 Disposizioni transitorie e finali	17

(*) parte che si elimina con delibera del Consiglio n. 20 del 30 Marzo 2007

(**) parte che si aggiunge con delibera del Consiglio n. 20 del 30 Marzo 2007

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1

Istituzione della tariffa

1. Per il finanziamento delle spese occorrenti per i servizi relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati svolti in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tariffa denominata "*tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani*" disciplinata dall'art. 49 comma 2, del D.Lgs. 22/97, dal D.P.R. 158/99 e dalle disposizioni del presente Regolamento.
2. La tariffa è determinata a regime sulla base del metodo normalizzato definito ai sensi del D.P.R. 158/99 e successive modifiche ed integrazioni, per la piena copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
3. Il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati inteso come spazzamento, raccolta, trasporto, recupero, riciclo, riutilizzo, trattamento e smaltimento è definito dal relativo Contratto di servizio/Convenzione tra l'Agenzia di Ambito e il soggetto Gestore.
4. Dall'applicazione della tariffa è soppressa la Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, di cui al D.Lgs. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni. È fatta salva l'applicazione del tributo ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92. Tale tributo verrà riscosso con le stesse modalità della tariffa ed il Gestore sarà tenuto a riversare il gettito relativo all'Amministrazione provinciale nei termini, condizioni e tempi stabiliti dal suddetto Ente.
5. L'applicazione e riscossione della tariffa, così come il recupero crediti, ai sensi dei comma 9) e comma 13) dell'art. 49 del D.Lgs. 22/97 è affidata al Gestore unico dell'intero ciclo dei rifiuti urbani nel territorio comunale, come previsto dal relativo Contratto di Servizio/Convenzione.

ART. 2

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente Regolamento integra la disciplina normativa della tariffa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni per la relativa applicazione, in particolare:
 - individua i soggetti passivi dell'obbligazione tariffaria e le relative esclusioni;
 - stabilisce i criteri ed i meccanismi di determinazione delle tariffe e le modalità di applicazione per la piena copertura dei costi del servizio;
 - definisce i criteri per l'applicazione di riduzioni e agevolazioni tariffarie;
 - prevede le procedure di autodichiarazione da parte dei soggetti obbligati, e di accertamento e riscossione della tariffa da parte del Gestore.

ART. 3

Servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è disciplinato da apposito "Regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati", ove sono stabiliti anche i criteri di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, oltre che le modalità organizzative e di espletamento del servizio. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti rilevanti, ai fini dell'applicazione della tariffa, purchè compatibili con le disposizioni normative in materia e con le disposizioni del presente Regolamento.

(*) parte che si elimina con delibera del Consiglio n. 20 del 30 Marzo 2007

(**) parte che si aggiunge con delibera del Consiglio n. 20 del 30 Marzo 2007

TITOLO II - OBBLIGAZIONE TARIFFARIA

ART. 4

Presupposto della tariffa e soggetti passivi

1. La tariffa è dovuta da chiunque (persona fisica o giuridica) occupi o conduca o detenga (*), a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) locali od aree scoperte, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi di cui all'art. 817 del codice civile, a qualsiasi uso adibiti, che possano produrre rifiuti urbani o assimilati nell'ambito del territorio comunale ove il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal Contratto di servizio/Convenzione tra Agenzia e Gestore.
2. I soggetti passivi sono classificabili in due fasce di utenza:
 - utenze domestiche;
 - utenze non domestiche.
3. La tariffa per i locali ad uso domestico è dovuta da un componente del nucleo familiare che vi abbia stabilito la residenza o da chi conduce od occupa o detiene a qualsiasi titolo i locali.
4. La tariffa per i locali ad uso domestico ceduti ad utilizzatori occasionali, per periodi non superiori all'anno, è dovuta dal proprietario dei medesimi o dal titolare del diritto reale di godimento del bene. Nel caso di sub-affitto per periodi superiori all'anno, il soggetto destinatario della tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale.
5. La tariffa per i locali ad uso domestico è applicata con vincolo di solidarietà tra coloro che usano in comune i locali stessi o fra i componenti del nucleo familiare del soggetto passivo.
6. Per l'uso di locali o di aree scoperte non adibiti ad uso domestico la tariffa è dovuta dalla persona giuridica, ovvero dal soggetto, che occupa o gestisce o detiene (*) tali superfici.
7. Per le parti in comune di un condominio o di una multiproprietà, utilizzate in via esclusiva, la tariffa è dovuta dai singoli occupanti o conduttori o detentori delle medesime.
8. Per locali in multiproprietà e per centri commerciali integrati, la tariffa è dovuta dal soggetto che gestisce i servizi comuni per i locali ed aree scoperte di uso comune.
9. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica la tariffa è dovuta da chi le presiede o ne ha la rappresentanza legale.

ART. 5

Superfici soggette a tariffa

1. Sono soggetti a tariffa, se suscettibili di generare rifiuti urbani,
 - tutti i locali, qualunque ne sia la destinazione o l'uso a cui sono adibiti, destinati ad uso privato o pubblico esistenti nel territorio del Comune.
 - tutte le aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza di locali.
2. Relativamente ai locali si precisa che:
 - per le utenze domestiche, in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, bagni, scale, ecc.) così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (esempio autorimesse, lavanderie, disimpegni, ecc.);
 - per le utenze non domestiche sono computate le superfici di tutti i locali, principali e o di servizio, destinati all'esercizio delle attività nonché tutte le altre adibite ad attività di cui alla classificazione della tabella 3° dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99. In particolare per gli impianti sportivi coperti e scoperti, sono soggetti a tariffa gli spogliatoi, i servizi in generale e le parti riservate al pubblico.

(*) parte che si elimina con delibera del Consiglio n. 20 del 30 Marzo 2007

(**) parte che si aggiunge con delibera del Consiglio n. 20 del 30 Marzo 2007

3. Le aree scoperte utilizzate da attività non domestiche sono soggette alla tariffa se le stesse costituiscono superficie operativa per l'esercizio della attività proprie dell'impresa e tutte quelle il cui uso sia assimilabile alla classificazione della tabella 3° dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 6

Superfici non soggette a tariffa

1. Non sono soggetti a tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani sia per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno. In particolare non sono soggetti a tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente desumibili o da idonea documentazione.
2. Sono escluse dal pagamento della tariffa i seguenti locali ed aree scoperte:
 - le aree scoperte, quali parcheggi privati, giardini, orti, cortili, viali, al servizio di locali ad uso abitativo o prevalentemente abitativo, o comunque costituenti pertinenza degli stessi immobili;
 - le unità immobiliari adibite ad abitazione prive di mobili e suppellettili e non allacciate ad alcun servizio pubblico a rete qualora non risulti che vi siano persone comunque residenti presso l'immobile.
 - la superficie di balconi, terrazze, porticati e verande, non chiusi con strutture fisse ad eccezione delle strutture operative delle utenze non domestiche;
 - i solai ed i sottotetti anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - le parti comuni di condomini di cui all'art. 1117 del codice civile o di multiproprietà ad eccezione dei locali e delle aree occupati o condotti in modo esclusivo;
 - i locali ed aree ove non si abbia di regola presenza umana ovvero questa sia interdetta per ragioni di sicurezza, quali centrali termiche, locali riservati ad impianti tecnologici, cabine elettriche, vani ascensore, silos, serbatoi, cisterne, forni di verniciatura e cottura, celle frigorifere, impianti automatizzati o a ciclo chiuso, ecc.;
 - le aree scoperte pertinentziali non operative di utenze non domestiche, quali parcheggi non a pagamento, aree di accesso, aree di manovra o passaggio, ecc.;
 - le superfici coperte o scoperte riservate allo svolgimento di attività sportive limitatamente ai campi da gioco;
 - dal 1/1/2005 gli edifici catastalmente individuati come adibiti al culto; (**)
 - fabbricati danneggiati, non agibili, non allacciati ai servizi pubblici a rete purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione nel rispetto delle condizioni di cui al precedente comma 1); (*)

sostituito:

- Fabbricati in stato di inagibilità, ristrutturazione e simili, purché siano state rilasciate licenze, concessioni, autorizzazioni, dichiarazioni di inizio attività, limitatamente al periodo di validità del provvedimento decorrente dalla data di inizio lavori o della dichiarazione di inagibilità e non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori. Nel caso che il soggetto interessato sia residente nell'immobile oggetto di ristrutturazione, lo stesso è tenuto a comunicare l'indirizzo ed i dati dell'immobile dove è temporaneamente domiciliato; (**)
- immobili di pertinenza di fondi destinati all'esercizio dell'agricoltura, compresa l'attività florovivaistica, della silvicoltura e dell'allevamento. Si considerano pertinenze tutti i locali

(*) parte che si elimina con delibera del Consiglio n. 20 del 30 Marzo 2007

(**) parte che si aggiunge con delibera del Consiglio n. 20 del 30 Marzo 2007

di ricovero delle attrezzature, delle derrate, nonché fienili, silos, luoghi di sosta temporanea delle persone nelle pause di lavoro, con la sola esclusione della parte abitativa della casa colonica.

ART. 7

Modalità di misurazione dei locali e delle aree

1. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata, per i locali, al netto dei muri, mentre per le aree, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
2. La superficie coperta è computabile solo qualora il locale abbia un'altezza superiore a centimetri 150; nei locali con altezza non uniforme si computa solo la superficie risultante dalla proiezione a terra della porzione con altezza superiore a 150 cm.
3. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto a seconda che la frazione sia uguale o superiore allo 0,50, oppure inferiore.
4. Nella determinazione della tariffa non si tiene conto di quella superficie ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili e rifiuti speciali non assimilati per qualità a quelli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
5. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilabili, tossico nocivi, dove per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività non sia possibile definire oggettivamente la superficie tassabile, sono individuate le seguenti categorie di attività soggette a riduzione della superficie interamente utilizzata per lo svolgimento dell'attività, fermo restando che la riduzione viene accordata a fronte di specifica richiesta di parte:

Attività	Percentuali di riduzione della superficie
- lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
- laboratori fotografici, eliografie	25%
- autoriparatori, elettrauto, distributori di carburante, gommisti e autocarozzerie	50%
- autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	10%
- allestimenti, insegne	15%
- tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie	20%
- lavorazioni metalmeccaniche	50%
- falegnamerie	50%
- verniciature, galvanotecnici, fonderie	50%
- altre attività economiche	50%

6. Gli utenti di cui all'attività del comma 4) per essere ammessi a beneficiare dell'esenzione superficiale devono dimostrare al Gestore del servizio che nelle superfici interessate si formano rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani per qualità, presentando in occasione della denuncia originaria il MUD o il formulario dell'ultimo anno (o se non dovuto una dichiarazione che attesti la produzione esclusiva di rifiuti speciali) e una breve relazione

(*) parte che si elimina con delibera del Consiglio n. 20 del 30 Marzo 2007

(**) parte che si aggiunge con delibera del Consiglio n. 20 del 30 Marzo 2007

esplicativa dell'attività svolta. Per gli anni successivi i dati si considerano confermati ad eccezione del caso in cui non vi sia un'espressa comunicazione da parte dell'utenza medesima.

ART. 8

Determinazione della tariffa

1. Nell'*Articolato tariffario* vengono definite, per ogni tipologia di utenza, l'articolazione delle tariffe da applicare.
2. Nel caso di ritardata approvazione delle tariffe per l'anno successivo, si intende prorogata la tariffa in vigore salvo conguaglio una volta approvata la tariffa dell'anno di riferimento.
3. Le modalità di calcolo della tariffa sono stabilite conformemente ai criteri di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R. 158/99 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Ai sensi del punto 3 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99 e successive modificazioni ed integrazioni, la tariffa si compone di una parte fissa determinata sulla scorta delle componenti essenziali del costo del servizio e di una parte variabile rapportata alla quantità di rifiuti prodotti e conferiti al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

ART. 9

Classificazione delle utenze domestiche

1. Il criterio di classificazione delle utenze al fine della definizione della tariffa si basa sull'effettiva destinazione dei locali e delle aree scoperte.
2. Per le utenze domestiche:
 - residenti, la classificazione in categorie viene definita in base alla composizione storicizzata del nucleo familiare risultante dall'anagrafe comunale, nel caso di due o più nuclei familiari conviventi, il numero degli occupanti è quello complessivo. Ove sia possibile accertare, in collaborazione con gli Uffici Comunali, che le risultanze anagrafiche non corrispondano al numero effettivo degli occupanti il Gestore potrà adeguare il numero dei componenti il nucleo familiare ; (**)
 - nuclei familiari non residenti, ma domiciliati all'interno del Comune, e con utenze stabilmente attive (occupati per un periodo superiore a 183 giorni nell'anno solare, gli interessati devono presentare apposita autocertificazione relativa al numero dei componenti. La dichiarazione deve essere presentata entro il 31 gennaio e successivamente devono essere comunicate tutte le eventuali variazioni. Per l'anno 2007 il termine è fissato al 30/04/2007.
 - Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione per i nuclei (**) non residenti, il numero degli occupanti è stabilito secondo la seguente tabella di classificazione:

superficie da mq.	A mq.	Componenti
0	45	1
45,1	60	2
60,1	75	3
75,1	90	4
90,1	105	5
105,1	120 e oltre	6

(*) parte che si elimina con delibera del Consiglio n. 20 del 30 Marzo 2007

(**) parte che si aggiunge con delibera del Consiglio n. 20 del 30 Marzo 2007

ART. 10
Classificazione delle utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche la classificazione in categorie è elencata nell'*Articolato tariffario* redatto annualmente dall'Amministrazione comunale , integrata dai relativi coefficienti di produzione Kd e Kc, così come definito nel DPR 158/99, e successive modifiche ed integrazioni.
2. La classificazione di una utenza non domestica in una delle categorie di cui al comma 1), è determinata sulla base dell'attività prevalente desunta dall'iscrizione alla CCIAA o di altri organi competenti al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività, fatte salve le reali attività svolte.
3. Nel caso di utenze non domestiche, alle attività distintamente classificate svolte nell'ambito della stessa unità immobiliare, o aree scoperte, si applicano i parametri relativi all'attività prevalente. Alle attività economiche non ricomprese esplicitamente nell'elenco viene attribuito il coefficiente delle attività che più si avvicina per analogia.
4. Nel caso di utenze non domestiche, operanti all'interno di unità immobiliari facenti capo ad un nucleo familiare residente, dovranno essere stipulati due contratti, uno relativo all'utenza non domestica ed uno relativo a quella domestica residente con la relativa attribuzione delle superfici di competenza.
5. Le utenze non domestiche verranno classificate nelle categorie previste dal D.P.R. 158/99 in base al codice ISTAT di attività prevalente dichiarato dall'utente, utilizzando la tabella di conversione di cui all'*Articolato tariffario* eventualmente aggiornata su base annua dall'Amministrazione comunale in concerto con il Gestore.
6. Il Gestore o il Comune possono promuovere campagne di monitoraggio sulla produzione dei rifiuti con pesature a livello zonale e/o puntuali per tipologia di materiale al fine di verificare i coefficienti di produzione di rifiuto per le varie categorie di produttori non domestici definiti nel D.P.R. 158/99. Il coefficiente di produzione può in questo caso essere modificato stabilendo un valore anche al di fuori del *range* stabilito dal D.P.R. 158/99. I coefficienti vengono definiti per ogni categoria o sottocategoria di cui al comma successivo, nell'*Articolato tariffario* redatto annualmente dall'Amministrazione comunale in concerto con il Gestore.
7. In sede di determinazione della tariffa per le utenze non domestiche e qualora si sia proceduto alle campagne di monitoraggio sulla produzione dei rifiuti con pesature a livello zonale e/o puntuali per tipologia di materiale di cui al comma precedente, si possono comunque individuare, all'interno delle categorie definite dal DPR 158/99, delle sottocategorie in relazione ad una maggiore omogeneità in ordine alla produttività dei rifiuti.

(*) parte che si elimina con delibera del Consiglio n. 20 del 30 Marzo 2007

(**) parte che si aggiunge con delibera del Consiglio n. 20 del 30 Marzo 2007

TITOLO III - AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

ART. 11

Riduzioni per le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche residenti, sono esclusi dal computo degli occupanti, limitatamente al periodo di non occupazione dei locali, le persone che, per un periodo complessivo non inferiore a 360 giorni per anno solare, si stabiliscono all'estero o sono ricoverate in ospedali, case di cura o centri di assistenza.
2. Per le utenze domestiche non residenti non stabilmente attive è prevista una riduzione del 30% della tariffa. (*)

sostituito:

2. Per le utenze domestiche non residenti non stabilmente attive:
 - con residenza anagrafica in altra utenza del Comune di San Pietro in Casale (case a disposizione) è dovuta la sola quota fissa;
 - con residenza anagrafica in diverso Comune o all'estero viene applicata una riduzione del 30%. (**)
3. Per il riconoscimento delle suddette riduzioni, il soggetto passivo dell'utenza domestica che è nelle condizioni sopra descritte, è tenuto a presentare al Gestore, una dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00 e un'adeguata documentazione (es. dichiarazione del datore di lavoro, certificato ospedaliero con l'attestazione della durata del ricovero, certificato rilasciato da istituti scolastici o universitari ecc.) attestanti le condizioni richieste. La riduzione di cui al comma 1) ha validità annuale e deve essere rinnovata mediante la presentazione della documentazione sopra menzionata.
4. Il Gestore ha facoltà di valutare l'eventuale applicabilità di tali riduzioni ad altre tipologie di utenze assimilabili, per analogia, alle "utenze non stabilmente attive" previa richiesta inoltrata dall'interessato al Gestore, al quale spetta facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti.

ART. 12

Agevolazioni tariffarie

1. Alle utenze domestiche che, con autodichiarazione da rinnovarsi di anno in anno entro il mese di gennaio, dichiarano di aver posto in atto interventi tecnico-organizzativi con effetti accertati di una minore produzione di rifiuti o che agevoli il loro smaltimento o recupero viene applicata una riduzione sulla quota variabile della tariffa pari 20%. Per il primo anno l'agevolazione potrà essere concessa dal mese solare successivo alla presentazione della autodichiarazione. (*)

sostituito:

1. Alle utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti comportabili (scarti di cucina, foglie ed erba) è applicata una riduzione del 30% sulla parte variabile della tariffa. A tal fine gli utenti dovranno presentare al Gestore entro il mese di gennaio di ogni anno apposita autodichiarazione di impegno a praticare correttamente il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento, ovvero, qualora residenti in area agricola, di utilizzare gli scarti organici per l'alimentazione degli animali da cortile o provvedere al loro smaltimento nella concimaia, nel rispetto delle disposizioni in materia di igiene e tutela dell'ambiente. Per l'anno 2007 tale istanza dovrà essere prodotta entro il 30 aprile 2006. La riduzione verrà applicata a decorrere dall'anno successivo a quello di inizio dell'attività di smaltimento ed, in ogni caso, da quello successivo la presentazione della autodichiarazione. I

(*) parte che si elimina con delibera del Consiglio n. 20 del 30 Marzo 2007

(**) parte che si aggiunge con delibera del Consiglio n. 20 del 30 Marzo 2007

servizi comunali preposti o tecnici esterni incaricati potranno effettuare controlli per verificare quanto dichiarato e convalidare o annullare in caso di riscontro negativo l'applicazione della riduzione. (**)

2. Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della tariffa, è applicato un coefficiente di riduzione fino al 20%, da determinare a consuntivo, sulla base delle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.
3. Restano esclusi dalla determinazione del coefficiente di riduzione i rifiuti conferiti al servizio pubblico ed i rifiuti da imballaggio secondari e terziari avviati al recupero
4. Le riduzioni, di cui ai co. 2, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la detrazione all'atto dei successivi pagamenti. Al fine dell'applicazione dell'agevolazione prevista, le riduzioni saranno concesse a condizione che il titolare dell'attività dimostri di aver dato luogo ad interventi organizzativi atti a selezionare e/o separare integralmente la frazione recuperabile e che sia in grado di esibire copia dei contratti e le fatture che attestino l'effettivo invio al recupero dei rifiuti.
5. L'eventuale agevolazione o riduzione spettante a ciascuna utenza domestica sarà imputata nelle singole bollette successive all'attestazione del riconoscimento della riduzione. Il Gestore provvederà ad evidenziare in ogni singola bolletta il quantum di riduzione accreditato alla singola utenza.
6. A decorrere dal 1/01/2005 alle scuole pubbliche e private non utilizzate nei mesi estivi viene applicata una riduzione del 30% dell'intera tariffa. (**)
7. Il Gestore, di concerto con l'Amministrazione Comunale, può concedere una riduzione fino al 80% della parte variabile della tariffa alle istituzioni scolastiche statali e non statali purché autorizzate e vigilate dallo Stato o legalmente riconosciute o con presa d'atto Ministeriale, a condizione che partecipino ai progetti comunali di educazione ambientale con particolare riferimento alla raccolta differenziata della carta a seguito di appositi atti deliberativi e convenzioni degli organi competenti e verifica, a consuntivo, dei progetti realizzati. (**)
8. Per le aree scoperte relative a imprese, ditte individuali o società con sede nel territorio comunale, regolarmente in attività sulla base delle risultanze del Registro Imprese della CCIAA viene applicata una riduzione tariffaria del 50%.(**)
9. Per i locali e le aree di uso non domestico utilizzati per lo svolgimento di attività stagionali, per un periodo inferiore a 210 giorni nell'anno solare, si applica la riduzione del 40% sulla tariffa annuale. (**)
10. Per i locali e le aree di uso non domestico utilizzati per lo svolgimento di attività che effettuano la chiusura/sospensione dell'attività, per un periodo superiore a 60 giorni nell'anno solare, si applica la riduzione del 20% sulla tariffa annuale. (**)
11. Alle utenze domestiche che conferiscono i rifiuti in forma differenziata presso la Stazione Ecologica del Comune di San Pietro in Casale possono essere riconosciuti sconti sulla tariffa. Le relative tariffe, nonché le modalità applicative, vengono determinate annualmente dall'Amministrazione Comunale con apposita delibera. (**)

ART. 13

Riduzioni per le utenze domestiche per mancata attivazione del servizio

1. Per le utenze che si trovano ad una distanza dal punto di conferimento superiore a 500 metri si applica la riduzione della parte variabile della tariffa del 70%. Il limite di 500 metri viene computato dal punto di immissione nella strada comunale fino al punto di raccolta.
2. L'interruzione temporanea del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione.

(*) parte che si elimina con delibera del Consiglio n. 20 del 30 Marzo 2007

(**) parte che si aggiunge con delibera del Consiglio n. 20 del 30 Marzo 2007

ART. 14
Tariffa giornaliera

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti *dagli utenti* (*) dalle utenze non domestiche (**) che occupano o detengono, con o senza autorizzazione “temporaneamente”, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita una tariffa di smaltimento da applicare su base giornaliera. E' temporaneo, ai fini dell' applicazione della presente disposizione, l' uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrenti.
2. La misura tariffaria dovuta per ogni giorno di utilizzazione è pari all'ammontare della tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni attribuita alla categoria corrispondente, diviso per 365 giorni ed il quoziente maggiorato del 50%.
3. La tariffa è riscossa, di norma, dal Gestore sulla base di comunicazioni inviate al medesimo dal Servizio comunale competente al rilascio/rinnovo delle corrispondenti autorizzazioni o concessioni e contenenti tutti gli elementi necessari alla quantificazione dell' importo dovuto.
4. La tariffa giornaliera può essere riscossa dall'ufficio comunale competente ad autorizzare l'occupazione suolo, in tal caso l'importo riscosso verrà riversato al Gestore secondo le modalità da questo indicate.
5. In caso di uso di fatto la tariffa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alle penalità previste dall'art.21.

ART. 15
Sostituzione dell'Ente Comunale all'utenza e agevolazioni

1. Il Comune può prevedere forme di agevolazioni o esenzioni per particolari tipologie di utenza.
2. Il gettito tariffario deve essere comunque versato per intero al Gestore del servizio. Con il Gestore potranno essere concordate forme di pagamento diretto da parte del Comune.

ART. 16
Riduzioni massime consentite

1. Ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle riduzioni previste nei precedenti articoli. È consentito il cumulo nel massimo complessivo dell'80% della tariffa ordinaria.

(*) parte che si elimina con delibera del Consiglio n. 20 del 30 Marzo 2007

(**) parte che si aggiunge con delibera del Consiglio n. 20 del 30 Marzo 2007

TITOLO IV - PROCEDURE

ART. 17

Autodichiarazione

1. I soggetti nei confronti dei quali deve essere applicata la tariffa ai sensi del comma 3) dell'art. 49 del D.Lgs. 22/97, dovranno presentare al Gestore del servizio apposita autodichiarazione di inizio utenza entro 60 giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1) del precedente art. 4.
2. Tale dichiarazione dovrà contenere tutti gli elementi richiesti dal Gestore, necessari per la corretta applicazione della tariffa (visure CCIAA, planimetrie catastali, planimetrie operative con le superfici coperte e scoperte e la descrizione delle lavorazioni e delle relative superfici, evidenziando eventualmente quelle da esonerare per produzione di rifiuti non assimilati o pericolosi ai sensi del presente regolamento, ecc.); eventuali variazioni degli elementi che determinano la tariffa di riferimento (modificazione delle superfici dei locali e aree scoperte, modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, ecc) dovranno essere comunicate al Gestore entro il medesimo termine di 60 giorni dal verificarsi delle stesse; se comunicate entro il termine indicato, esse avranno valore ai fini tariffari a partire dalla data in cui si sono verificate.
3. La dichiarazione è redatta su appositi modelli predisposti dal Gestore e dallo stesso messi a disposizione degli utenti, anche su richiesta postale o telefonica. Tale documento deve essere sottoscritto ed inoltrato da uno dei coobbligati di cui al precedente art. 4 e presentato direttamente presso gli uffici indicati dal Gestore; la presentazione può essere effettuata anche mediante posta ordinaria o elettronica, o a mezzo fax. Si prescinde da tale obbligo per le informazioni che il Gestore acquisirà periodicamente d'ufficio presso l'anagrafe comunale, concernenti le modifiche storiche della composizione dei nuclei familiari della popolazione residente.
4. L'eventuale cessazione o variazione di utenza produrrà effetti, ai fini dell'applicazione della tariffa, dal giorno successivo alla data in cui si è verificato l'evento, purché la comunicazione sia avvenuta entro 60 giorni da esso. In caso contrario ha valore la data della relativa comunicazione al Gestore del servizio che, in caso di comunicazione scritta, equivale alla data di ricezione risultante dal Protocollo Generale del Gestore e in caso di inoltro a mezzo fax, il rapporto di ricevimento.
5. I locali e le aree si presumono condotti o occupati e quindi soggetti a tariffa, anche ai fini degli accertamenti dalla data in cui sono stati predisposti all'uso. La predisposizione all'uso di locali ed aree è *attestata* (*) rilevata di norma (**) dalla data di attivazione di almeno un servizio pubblico a rete (acqua, gas, energia elettrica, ecc.) o dalla data desumibile da atti o fatti comprovanti l'effettiva conduzione o l'occupazione dell'immobile.
6. Il Gestore potrà provvedere direttamente all'attivazione delle utenze e/o alla variazione dei parametri che determinano la tariffa qualora le variazioni siano desumibili da pubblici registri o da autorizzazioni/concessioni emesse dagli uffici preposti (ad es. Anagrafe, CCIAA, Ufficio Tecnico Comunale).
7. A tal fine gli uffici comunali si impegnano a rendere disponibile al Gestore, secondo modalità e tempi con esso concordati, ogni informazione che risulti indispensabile al fine dell'applicazione della tariffa:
8. Per le informazioni anagrafiche il gestore può organizzare il collegamento telematico per il trasferimento periodico delle informazioni necessarie.

(*) parte che si elimina con delibera del Consiglio n. 20 del 30 Marzo 2007

(**) parte che si aggiunge con delibera del Consiglio n. 20 del 30 Marzo 2007

ART. 18

Accertamenti

1. Il Gestore svolge le attività necessarie alla verifica ed al controllo delle banche dati e dei dati contenuti nelle autodichiarazioni presentate dai soggetti passivi e, a tal fine, ha facoltà di:
 - a) richiedere al soggetto passivo l'esibizione o la trasmissione di atti o documenti comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, come pure le relative destinazioni d'uso riferite alla produzione di rifiuti (non assimilati o pericolosi per le utenze non domestiche) e richiedere dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà in merito a dati e fatti specifici;
 - b) utilizzare dati ottenuti da enti pubblici, anche economici (Anagrafe comunale, CCIAA, Servizio Tributi del Comune, Conservatoria Beni Immobiliari, enti erogatori di servizi ecc.), rilevanti nei confronti dell'obbligazione tariffaria del singolo soggetto;
 - c) accedere, su richiesta dell'utente, ai locali o aree oggetto dell'obbligazione tariffaria al fine di rilevarne la superficie, la destinazione d'uso e la tipologia di rifiuti prodotti su di esse. In tal caso il Gestore rilascerà apposito documento di riconoscimento al personale incaricato della verifica.
2. Per l'espletamento delle attività di cui al precedente comma il Gestore può avvalersi, previo accordo con il Comune:
 - a) del proprio personale dipendente;
 - b) della Polizia Municipale;
 - c) di soggetti privati o pubblici con il quale il Gestore stipuli apposite convenzioni.
3. Nei casi di impossibilità ad eseguire gli accertamenti di cui sopra per mancata collaborazione da parte del soggetto o per altri impedimenti, il Gestore può applicare criteri presuntivi a norma dell'art. 2729 del codice civile, finalizzati alla determinazione dei dati necessari all'applicazione della tariffa.
4. Qualora l'esito delle verifiche e dei controlli effettuati comporti l'applicazione della tariffa a nuovi utenti o la modifica della tariffa applicata, il Gestore del servizio provvede a porre in essere le procedure di recupero del corrispettivo della tariffa non pagata, con contestuale applicazione degli interessi moratori per i periodi cui la violazione si riferisce. L'accertamento deve riguardare le violazioni intervenute rispettivamente entro i 5 anni precedenti la data di inizio dell'attività di verifica.
5. Qualora la verifica accerti la violazione, ne viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro 30 gg. dal ricevimento copia della lettera firmata per accettazione.
6. Nel caso in cui l'utente riscontri elementi di discordanza può, nello stesso termine, presentarsi presso gli uffici competenti del Gestore o inviare lettera raccomandata fornendo le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata dal Gestore. In ogni caso, decorso tale termine, qualora non pervenga a quest'ultimo alcuna comunicazione da parte degli interessati, l'esito dell'accertamento si considera accettato.
7. A decorrere dal 1/01/2007 il Gestore, in applicazione del comma 183 del Legge n. 296 del 27/12/2006, potrà applicare i criteri indicati nel secondo e nel terzo periodo del comma 70 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ai fini della determinazione delle superfici per il calcolo della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani. (**)

(*) parte che si elimina con delibera del Consiglio n. 20 del 30 Marzo 2007

(**) parte che si aggiunge con delibera del Consiglio n. 20 del 30 Marzo 2007

ART. 19
Conguagli, rettifiche e rimborsi

1. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino nel corso dell'anno variazioni della tariffa saranno conteggiate nella fatturazione successiva al recepimento da parte del Gestore delle suddette modifiche.
2. In presenza di accertati errori di fatturazione a danno dell' utente, il Gestore accredita la somma non dovuta nella prima bolletta successiva con retroattività non superiore a 5 anni.
3. In presenza di accertati errori di fatturazione a danno del Gestore, potranno essere da questi rettificati con retroattività non superiore ai 2 anni precedenti l'anno in cui viene accertato all' utente e recuperato nelle fatturazioni successive, mediante conguaglio.

ART. 20
Fatturazioni e pagamenti

1. Il Gestore provvede all'emissione delle bollette per l'addebito della tariffa relativa all'espletamento del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, ed alla conseguente riscossione, ai sensi della normativa vigente e nel rispetto delle modalità indicate nel Contratto di servizio/convenzione.
2. La bolletta di addebito della tariffa può contenere anche l'addebito di altri corrispettivi attinenti al servizio di igiene urbana o di altri servizi gestiti dal medesimo Gestore.
3. Il pagamento della bolletta va effettuato dall' utente entro il termine indicato nella medesima bolletta. Tale termine è in ogni caso non inferiore a 30 (*) 20 (**) gg. dalla data di emissione della bolletta.
4. L' utente potrà effettuare il pagamento attraverso la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito oppure tramite banche, uffici postali o altri mezzi di pagamento indicati in bolletta. L' utente ha inoltre facoltà di effettuare il pagamento, senza alcuna spesa aggiuntiva, presso gli uffici indicati dal Gestore nel territorio della Provincia. Il pagamento nei termini e con le modalità sopra indicate libera immediatamente l' utente dai suoi obblighi.
5. Qualora l' utente non effettui il pagamento della fattura nel termine ivi indicato, il Gestore, fatto salvo ogni altro diritto previsto dal presente Regolamento, oltre al pagamento del corrispettivo dovuto, addebita all' utente interessi di mora calcolati su base annua e pari al vigente Tasso Ufficiale di Riferimento aumentato di 3,5 (*) *sostituito da* 0,25 (**) punti percentuali. All' utente 'buon pagatore' il Gestore, per i primi 20 gg. di ritardo, non applica alcun interesse. Si considera 'buon pagatore' l' utente che ha adempiuto regolarmente e senza alcun ritardo al pagamento di tutte le fatture degli ultimi 24 mesi. Il Gestore addebita inoltre all' utente il pagamento di eventuali spese postali sostenute per ogni comunicazione relativa a solleciti di pagamento.
6. Su richiesta dell' utente è ammessa la rateizzazione del pagamento della bolletta. Il Gestore concorda con l' utente le modalità ed i tempi di dilazione. La richiesta di rateizzazione deve essere formulata dall' utente, a pena di decadenza, entro il termine di scadenza del pagamento della bolletta di cui al comma 3). In difetto di richiesta entro tale termine, il Gestore non sarà tenuto a concordare alcuna rateizzazione. Le somme relative ai pagamenti rateali sono maggiorate di interessi pari al Tasso Ufficiale di Riferimento. Non è consentita alcuna rateizzazione per corrispettivi inferiori a 50,00 Euro.

(*) parte che si elimina con delibera del Consiglio n. 20 del 30 Marzo 2007

(**) parte che si aggiunge con delibera del Consiglio n. 20 del 30 Marzo 2007

ART. 21

Controllo del credito insoluto e Penalità

1. L'utente che non paga entro il termine indicato nell'fattura è considerato 'moroso'.
2. Il Gestore, trascorsi inutilmente 20 gg. dalla data di scadenza riportata in fattura, invia all'utente un sollecito, avente valore di costituzione in mora. Nel sollecito il Gestore indica il termine ultimo entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento. Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito scritto, il Gestore procederà al recupero del credito anche tramite esazione domiciliare o vie legali.
3. Nel caso di presentazione, oltre i termini stabiliti, della dichiarazione di inizio utenza, il Gestore, in aggiunta alla tariffa dovuta, applicherà all'utente, a titolo di risarcimento per il danno finanziario, gli interessi calcolati su base annua pari al:
 - Tasso Ufficiale di Riferimento, se il ritardo non supera i 30 giorni;
 - Tasso Ufficiale di Riferimento aumentato di 3,5 punti percentuali, se il ritardo supera i 30 giorni.
4. Nel caso di mancata presentazione o errata dichiarazione di inizio utenza ed in conseguenza del percorso di attivazione dell'accertamento, il Gestore, per i recuperi di tariffa superiori a Euro 10,33, in aggiunta al recupero della stessa, applicherà all'utente, oltre agli interessi di cui al punto precedente, a titolo di rimborso delle spese tecniche ed amministrative di accertamento, una penalità pari al 50% della maggiore tariffa dovuta.
6. Le penalità non si applicano in riferimento alle informazioni che il Gestore acquisisce periodicamente d'ufficio presso l'anagrafe comunale concernenti le modifiche della composizione dei nuclei famigliari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo della denuncia.

ART. 22

Tasse, imposte ed addizionali

1. Eventuali tasse, imposte od addizionali, presenti e future, definite dallo Stato, dalle Regioni o dagli Enti competenti, attinenti il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani sono a carico degli utenti del servizio.
2. La tariffa applicata è soggetta ad Imposta sul Valore Aggiunto, secondo le disposizioni di legge vigenti.
3. E' fatta salva l'applicazione del tributo ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92. Tale tributo verrà riscosso con le stesse modalità della tariffa ed il Gestore sarà tenuto a riversare il gettito relativo all'Amministrazione Provinciale nei termini, condizioni e tempi stabiliti dal suddetto Ente.

ART. 23

Contestazioni, reclami e controversie

1. L'utente che ritenga non conforme alle norme del presente Regolamento la valutazione delle superfici o di altri elementi relativi alla determinazione della tariffa lui applicata, può presentare richiesta di verifica al Gestore.
2. Il Gestore comunica l'esito della verifica effettuata entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta o dalla presentazione dei dati e delle informazioni necessarie.

(*) parte che si elimina con delibera del Consiglio n. 20 del 30 Marzo 2007

(**) parte che si aggiunge con delibera del Consiglio n. 20 del 30 Marzo 2007

3. Qualora l' utente intenda esprimere contestazioni in merito alla non rispondenza della tariffa applicata ad uno o più requisiti definiti da leggi o regolamenti vigenti, può inoltrare reclamo con le modalità previste dalla Carta dei servizi per il servizio di gestione rifiuti.

(*) parte che si elimina con delibera del Consiglio n. 20 del 30 Marzo 2007

(**) parte che si aggiunge con delibera del Consiglio n. 20 del 30 Marzo 2007

TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 24

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno 01/01/2005.
2. A decorrere da tale data è abrogata ogni precedente norma comunale contrastante con le presenti disposizioni in merito al servizio prestato con decorrenza dal 01/01/2005.
3. Dalla data del 01/01/2005 cessano di avere efficacia, le norme relative alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani di cui ai sensi del D.Lgs. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni, o, nel caso sussista. Tuttavia l'accertamento e la riscossione della tassa, continuano ad essere effettuati anche successivamente ai termini di legge, dall'Ufficio Tributi del Comune. Nel caso il gestore rilevi casi di evasione totale o parziale della Tassa Rifiuti dovrà segnalarli per competenza all'ufficio tributi comunale che provvederà al recupero del pregresso dovuto, e viceversa quest'ultimo ufficio dovrà segnalare al gestore posizioni accertate che hanno effetto anche successivamente al 31/12/2004.
4. I dati e le informazioni contenuti nelle denunce in precedenza prodotte dai contribuenti presso l'Ufficio Tributi ai fini dell'applicazione della Tassa rifiuti di cui all'art. 71 del D.Lgs. 507/93, a far data dal 01/01/2005 vengono acquisiti d'ufficio quali autodichiarazioni di utilizzo del servizio di cui al precedente art. 21 comma 1). Nel caso di assenza o di incompletezza delle stesse, le autodichiarazioni dovranno essere inoltrate dagli interessati agli uffici del Gestore entro 30 gg. dalla relativa richiesta.
5. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento si applicano le norme vigenti in materia.
6. L'Articolato tariffario è approvato con atto specifico.
7. In attesa che i dati derivati dall'archivio TARSU siano pienamente utilizzabili dal Gestore, i rapporti con gli utenti saranno provvisoriamente gestiti dall'ufficio comunale competente.
8. Le modifiche introdotte con delibera del Consiglio Comunale n.20 del 30 Marzo 2007 entrano in vigore dal 1 Gennaio 2007 salvo quanto espressamente previsto. (**)

(*) parte che si elimina con delibera del Consiglio n. 20 del 30 Marzo 2007

(**) parte che si aggiunge con delibera del Consiglio n. 20 del 30 Marzo 2007